

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
663/2017/R/EEL**

**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI
ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI: MODALITÀ E
CONDIZIONI DI ACCESSO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
28 settembre 2017*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 agosto 2017, 610/2017/R/com e illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Ciò al fine di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza in tale Elenco da istituirsi con decreto ministeriale. Ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14 agosto 2017, l'Elenco è da pubblicarsi sul sito internet del Ministero e da aggiornarsi mensilmente.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 17 ottobre 2017; tale termine tiene conto di quanto previsto dalla legge in merito all'emanazione del decreto "... entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (articolo 1, comma 80). Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In subordine, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta, ai seguenti indirizzi:

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia**

Unità Efficienza nel Consumo

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

tel. 02.65.56.56.08

fax 02.65.56.52.65

e-mail: mercati-retail@autorita.energia.it

INDICE

1. INTRODUZIONE E FINALITÀ	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI AFFIDABILITÀ DEL VENDITORE	7
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALL' ELENCO	8
Requisiti di onorabilità	9
Requisiti di natura finanziaria	12
Adempimenti regolatori	17
Requisiti tecnici	18
Adempimenti regolatori	21
4. PROCEDURA PER L' AMMISSIONE ALL' ELENCO	22
Elementi generali	22
Primo popolamento dell' Elenco Venditori	24
Nuove imprese: procedura di ammissione a regime	25
5. PROCEDURA PER LA PERMANENZA NELL' ELENCO	26
Elementi generali: definizione delle "classi di affidabilità"	26
Descrizione della procedura	28
Ulteriori casi specifici per classificazione imprese nella classi di affidabilità	30

1. INTRODUZIONE E FINALITÀ

- 1.1 La legge 4 agosto 2017, n. 124, (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017, all'articolo 1, prevede che:
- comma 80: “al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali (di seguito: Elenco Venditori Elettricità, EVE o Elenco); a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali”;
 - comma 81: “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 80” (di seguito: decreto EVE);
 - comma 82: “l'Elenco [...] è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente”.
- 1.2 La normativa italiana vigente prima dell'emanazione della legge 124/17 non prevedeva processi espliciti di autorizzazione per l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio con verifica di requisiti specifici, né pubblicizzazione di informazioni specifiche sui soggetti che svolgono tale attività.
- 1.3 In occasione delle selezioni per l'attribuzione di ruoli specifici a taluni soggetti venditori, quali i servizi di Ultima istanza (procedure per il Fornitore di ultima istanza del gas naturale – FUI, o per la fornitura di energia elettrica in Salvaguardia), o più recentemente per la selezione di fornitori ammessi alla disciplina della *Tutela SIMILE*, l'Autorità ha già stabilito una “profilazione” minima dei soggetti che potessero accedere alle selezioni.
- 1.4 Iniziative per la pubblicizzazione di alcune caratteristiche dei venditori sono altresì state intraprese autonomamente dall'Autorità nel corso della sua attività¹ al

¹ La deliberazione 7 marzo 2013, 96/2013, nel semplificare e razionalizzare gli obblighi di natura informativa per tutti i soggetti regolati, ha previsto la soppressione dell'obsoleto elenco volontario dei venditori accreditati di energia elettrica ai clienti finali in BT sul mercato libero originariamente istituito nel 2007 e, contestualmente, l'istituzione di nuove modalità di comparazione di informazioni già elaborate e pubbliche relative ai venditori. Con la medesima deliberazione è stato previsto di separare, nell'Anagrafica operatori dell'Autorità, le attività afferenti la distribuzione e la misura da quelle afferenti la vendita. Nell'ambito dell'Anagrafica operatori è stata inoltre attivata una sezione “Anagrafica venditori”, razionalizzando gli obblighi informativi e prevedendo la comunicazione e l'aggiornamento dei Comuni nei quali viene svolta l'attività di vendita, alla quale possono accedere tutti gli esercenti che nell'Anagrafica operatori hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti finali, perseguendo l'obiettivo di rendere disponibili informazioni strumentali

fine di rendere facilmente reperibili al consumatore almeno le informazioni sufficienti a identificare i soggetti che esercitano la vendita.

- 1.5 Le previsioni normative di cui alla legge 124/17 finalmente innovano il quadro per il settore elettrico prevedendo:
- i. da un lato, l'introduzione di un nuovo strumento, vale a dire l'EVE; pur essendo quindi libera l'attività di vendita, in ragione dei particolari interessi di rilevanza pubblica connessi all'esigenza di tutela dei soggetti destinatari di tale attività (clienti finali, quindi soggetti che non operano come professionisti nella filiera dell'energia), si ritiene opportuno introdurre uno specifico titolo abilitante per lo svolgimento di tale attività, in assenza del quale, quindi, l'operatore si trova a operare in modo illegittimo;
 - ii. d'altro lato, l'individuazione di una serie di requisiti specifici che le imprese devono soddisfare al fine di poter essere iscritte e mantenute iscritte al suddetto Elenco Venditori Elettricità.
- 1.6 Si tratta di una novità rilevante che comporterà, come già previsto in altri paesi europei, una maggiore qualificazione dei soggetti che svolgono l'attività di vendita e quindi della concorrenza, aumentando l'affidabilità in termini sia di solidità del soggetto (al fine di aumentare la stabilità del sistema) che operativa, ovvero legata alla capacità di gestire il rapporto contrattuale con i clienti finali, specialmente quelli di piccola dimensione. È da osservare che l'esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica presenta specificità che lo discostano dalla tipica transazione commerciale di beni. L'esecuzione del contratto infatti sottende il corretto funzionamento di infrastrutture e servizi in ambito regolato (cd: sistema) i cui costi trovano copertura a fronte del perfezionamento della transazione commerciale stessa. Pertanto laddove il pagamento della fornitura non avvenga secondo i termini contrattuali stabiliti anche le partite inerenti al sistema risultano conseguentemente in sofferenza.
- 1.7 In linea generale, quindi, i criteri per l'iscrizione e la permanenza dell'Elenco di cui alla citata legge devono essere finalizzati ad identificare i soggetti in grado di svolgere "professionalmente" l'attività di vendita, con il duplice scopo di:
- circoscrivere le imprese abilitate all'attività di vendita a quelle che presentino adeguate caratteristiche di affidabilità verso il sistema elettrico. Ciò contribuisce a ridurre il rischio che operino nel sistema elettrico soggetti che possano creare difficoltà al sistema medesimo;
 - permettere, per quanto possibile, ai clienti finali la valutazione dell'affidabilità delle imprese nello svolgimento della loro attività nei confronti dei clienti finali stessi, in termini di assolvimento dei propri compiti e delle proprie

all'esigenza di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti e dei consumatori finali.

obbligazioni, anche al fine di non incorrere nel rischio di dover essere serviti dai servizi di ultima istanza, intrinsecamente più onerosi.

- 1.8 Le sopra richiamate finalità dell'Elenco ricomprendono, quindi, sia profili attinenti alla stabilità e all'equità del sistema elettrico (restringendo la platea dei potenziali candidati all'esercizio della vendita ai soggetti che soddisfino specifici criteri), sia profili attinenti a una più ampia informazione dei clienti finali, che saranno messi in grado non solo di conoscere l'identità delle imprese abilitate alla vendita, ma anche di valutarne il grado di affidabilità in relazione ad aspetti di particolare rilevanza (quali la solidità finanziaria e l'onorabilità).
- 1.9 In tale prospettiva, con lo strumento dell'abilitazione all'attività di vendita l'Autorità intende promuovere la concorrenza e l'efficienza nell'erogazione dei servizi regolati, nonché la tutela della clientela finale, in sintonia quindi con la sua principale missione istituzionale di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95). In particolare, l'Autorità intende configurare la disciplina dell'Elenco Venditori secondo una struttura dinamica, caratterizzata non solo dalla definizione di requisiti ma anche dal monitoraggio degli indicatori previsti, al fine di garantire un'effettiva continuità nella tutela dei fondamentali interessi pubblici per il cui presidio è richiesto il rispetto dei requisiti di ammissione e, soprattutto, di permanenza nell'Elenco. In quest'ottica, l'Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica il contenuto della proposta che fornirà al Ministro dello Sviluppo economico.
- 1.10 Si intende altresì evidenziare che la medesima legge 124/17 ha introdotto una novità, stabilendo che il decreto recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione sia emanato dal Ministro. Di quest'ultima previsione normativa, nonché della più generica funzione già intestata all'Autorità dall'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 481/95², è possibile prefigurare fin d'ora la possibilità che i criteri e i requisiti oggetto del presente procedimento costituiscano, nella prospettiva di una evoluzione armonica del sistema, un punto di riferimento per analoghe future evoluzioni dell'Autorità anche nel settore del gas naturale.
- 1.11 Con il presente documento, quindi, si intende presentare ai soggetti interessati (operatori, clienti finali e loro associazioni rappresentative) gli orientamenti dell'Autorità in merito all'individuazione dei requisiti e delle procedure che le imprese dovranno rispettare al fine dell'inclusione e della permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità. In base agli esiti della presente consultazione, l'Autorità individuerà i requisiti e criteri che è chiamata a proporre al Ministro dello Sviluppo economico, affinché quest'ultimo possa procedere all'adozione del decreto Elenco Venditori.

² Ai sensi di tale lettera l'Autorità "formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie".

1.12 Nel dettaglio, nel presente documento per la consultazione, dopo la definizione dell'ambito di applicazione (Capitolo 2), sono descritti gli indicatori e i corrispondenti parametri individuati al fine di assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge (Capitolo 3). Sono, quindi, presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure necessarie al fine della prima ammissione nell'Elenco - sia per le imprese già operanti alla data di istituzione dell'Elenco secondo i termini previsti dalla legge concorrenza che per le imprese che iniziano *ex novo* l'attività di vendita - e della permanenza nell'Elenco (rispettivamente, Capitoli 4 e 5).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Come anticipato, la legge concorrenza prevede che l'iscrizione nell'Elenco sia condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita dell'energia elettrica a clienti finali; nell'indicare tale necessità, essa si esprime in modo generale e non indica differenziazioni tra le attività di vendita a clienti sul mercato libero o in regime di maggior tutela nonché altri tipi di classificazioni, prima fra le altre il livello di tensione di alimentazione dei punti di prelievo serviti.
- 2.2 Per questo motivo, con riferimento all'ambito di applicazione dell'Elenco Venditori, non si ritiene possibile escludere le imprese che servono specifiche tipologie di clienti finali pur nella specificità di talune fattispecie, ad esempio dell'attività di vendita in alta tensione rispetto alla bassa tensione.
- 2.3 Inoltre, nel segno del dettato di legge - che parla di soggetti che svolgono la vendita di energia elettrica ai clienti finali - l'ambito di applicazione prevede in modo chiaro di circoscrivere l'attenzione alle sole c.d. controparti commerciali cioè alle imprese che vendono direttamente ai clienti finali ossia, ancora più precisamente, ai soggetti che sottoscrivono il contratto di somministrazione di energia elettrica con il cliente finale, al fine di individuare criteri che possano permettere più efficacemente a questi ultimi le valutazioni dell'affidabilità del fornitore.
- 2.4 In tale ottica si intende, quindi, escludere i soggetti che forniscono energia elettrica solamente a soggetti che non acquistano esclusivamente per uso proprio³, mentre ne risultano comunque ricomprese le parti che, oltre al ruolo di controparte commerciale del cliente finale, esercitano anche l'attività di utente del trasporto ai sensi della deliberazione 268/2015/R/eel recante il Codice di rete per il trasporto dell'energia elettrica.
- 2.5 Nella tabella che segue è indicato il numero degli Utenti del Dispacciamento e delle controparti commerciali accreditati al Sistema Informativo Integrato (di

³ c.d. clienti grossisti secondo le definizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

seguito: SII), per tipologia di mercato servito, alla data del 13 settembre 2017; tali dati potrebbero discostarsi rispetto a quanto rinvenibile nell’Anagrafica Operatori dell’Autorità: nella tabella sono individuate esclusivamente le Controparti commerciali tecnicamente abilitate ad operare. Si sottolinea che i 67 esercenti che operano in via esclusiva il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, costituiscono - tipicamente - una fattispecie diversa dalle controparti commerciali che operano nel mercato libero, dal momento che la fornitura ai clienti finali può essere, in tali casi, garantita direttamente dall’impresa di distribuzione e la funzione di approvvigionamento è svolta dall’Acquirente Unico. Al riguardo, la legge concorrenza ha altresì disposto, all’articolo 1, comma 60, il termine del servizio di maggior tutela alla data del 1° luglio 2019; tuttavia ciò non esclude che anche gli esercenti che operano la maggior tutela in via esclusiva debbano rispettare i requisiti previsti per l’inclusione all’Elenco Venditori Elettricità.

<i>Esercenti la maggior tutela che operano tale servizio in via esclusiva</i>	<i>Esercenti la maggior tutela che operano anche nel mercato libero</i>	<i>Controparti commerciali che servono esclusivamente forniture di mercato libero</i>	<i>Controparti commerciali che sono anche utenti del trasporto e dispacciamento</i>	<i>Controparti commerciali che non sono anche utenti del trasporto e dispacciamento</i>	<i>Utenti del trasporto e dispacciamento</i>
67	56	416	183	289	240

Tabella 1 – Controparti commerciali e Utenti del Dispacciamento accreditati al SII – 13 settembre 2017

Q1 *Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’ambito di applicazione individuato?*

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALL’ELENCO

- 3.1 La procedura di inclusione nell’Elenco Venditori, gestita dal Ministero, è subordinata alla dimostrazione, da parte dell’impresa richiedente, del possesso e del mantenimento nel tempo di requisiti atti a garantirne l’affidabilità.
- 3.2 Come anticipato al paragrafo 1.1, i requisiti indicati dalla legge concorrenza sono distinti, in funzione della loro tipologia, tra:

- requisiti di onorabilità;
 - requisiti di natura finanziaria;
 - requisiti tecnici.
- 3.3 Tali requisiti si intendono applicabili sia alle imprese già operanti nel mercato della vendita che alle imprese che richiedono l'ammissione all'Elenco successivamente alla data di istituzione dell'Elenco, secondo i termini previsti dalla legge concorrenza ovvero non accreditate in qualità di controparte commerciale nel Sistema Informativo Integrato alla medesima data. Per le imprese già operanti nella vendita sarà tuttavia possibile indicare un percorso che prevede il raggiungimento di ciascun requisito.
- 3.4 L'identificazione dei citati requisiti prevede la scelta degli indicatori che gli operatori devono rispettare. In generale, si ritiene comunque opportuno che tale scelta tenga conto dell'esigenza di non aumentare gli adempimenti in carico ai diversi soggetti della filiera, utilizzando per quanto possibile dati già oggetto di monitoraggio previsto dalla regolazione. Gli indicatori individuati hanno la finalità di identificare e descrivere vari aspetti dell'operatività delle imprese di vendita⁴.

Requisiti di onorabilità

- 3.5 I requisiti di onorabilità, tipicamente, attengono alla condizione delle persone fisiche che assumono un ruolo giuridicamente e operativamente rilevante nelle imprese cui applicare tali requisiti. Ai fini del presente documento, si ritiene opportuno estendere l'ambito di applicazione del suddetto requisito, secondo due *driver*. Il primo di essi consiste nell'estensione dei requisiti di onorabilità delle persone fisiche anche a società diverse che svolgono attività di direzione e coordinamento delle imprese di vendita; il secondo consiste nel valutare l'onorabilità anche in funzione di indicatori non direttamente attinenti alla condizione delle persone fisiche ma propri della singola impresa, che permettano di indicarne l'adeguatezza nei confronti del mercato e delle attività che è necessario svolgere.
- 3.6 L'Autorità ritiene che ai fini dell'identificazione dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgano l'attività di vendita debbano:
- a) dimostrare il possesso di requisiti di onorabilità *strico sensu*;
 - b) avere adeguate forme societarie;

⁴I criteri in base ai quali sono declinati i requisiti di legge sono coerenti con i criteri generali attualmente oggetto di consultazione da parte della Banca Centrale Europea, specificatamente con riferimento agli enti creditizi *fintech*, fattispecie per alcuni aspetti confrontabile con le imprese oggetto dell'Elenco, tipicamente non capital-intensive e pressoché prive di *asset*.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/licensing_and_fintech.en.html

c) dimostrare adeguata solvibilità aziendale.

3.7 Per quanto riguarda i requisiti di **onorabilità *stricto sensu*** di cui al precedente paragrafo 3.6, lettera a), l’Autorità ritiene opportuno, come anche previsto dalla normativa in altri settori⁵, che gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i Direttori Generali delle imprese di vendita incluse nell’Elenco non debbano:

- trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 2382 del Codice Civile oppure
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’ autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione oppure
- essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica.

3.8 Si ritiene che i requisiti, di cui al precedente paragrafo, debbano essere rispettati anche dai soggetti che rivestono i medesimi ruoli in società che svolgono attività di direzione e coordinamento delle imprese di vendita, ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice Civile, al fine di evitare che il venir meno dei requisiti di onorabilità possa essere facilmente aggirato, all’interno del medesimo gruppo societario.

3.9 Per quanto riguarda **l’adeguatezza delle forme societarie**, di cui al precedente paragrafo 3.6, lettera b), si ritiene importante che le imprese di vendita abbiano personalità giuridica e siano considerate distinte dagli individui che le compongono. Tali vincoli costituiscono, al riguardo, condizioni minime di garanzia di affidabilità del soggetto che richiede l’iscrizione nell’Elenco.

⁵ decreto 11 novembre 2011, n. 220, recante: *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.*

Decreto 18 marzo 1998, n. 161, recante *Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.*

Decreto 30 marzo 2000, n. 162, recante *Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

3.10 L’Autorità ritiene quindi che le imprese di vendita debbano essere costituite, alternativamente, in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata oppure consorzi con attività esterna.

A completamento di quanto sopra si ritiene tuttavia opportuno includere, in continuità con le fattispecie storicamente presenti sul mercato, anche le aziende speciali, ovvero enti pubblici senza scopo di lucro definiti quali enti strumentali dell’ente locale e dotato di personalità giuridica, e le cooperative.

Come verrà evidenziato nel successivo Capitolo 4, l’Autorità intende, invece, prevedere specifiche disposizioni per le imprese di vendita costituite da società di persone, al fine di permettere l’inclusione nell’Elenco a tale fattispecie solo per i soggetti già operanti alla data di istituzione dell’Elenco secondo le tempistiche previste dalla legge concorrenza. Una tale eccezione sembra giustificata dall’esigenza di non penalizzare imprese attualmente presenti sul mercato. Per quanto riguarda le società di persone che richiedono la prima ammissione successivamente all’istituzione dell’Elenco Venditori Eletttricità, si ritiene che ostino alla possibilità della loro inclusione nell’Elenco la imperfetta separazione patrimoniale e la mancanza di personalità giuridica.

Inoltre, si ritiene che, coerentemente con quanto già previsto dall’Autorità nel TIUC⁶, possano essere inclusi nell’Elenco Venditori, oltre ai soggetti di diritto italiano, anche i soggetti di diritto estero che operano in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie, filiali o unità locali purché dotati di una forma giuridica assimilabile alle società di capitali nel diritto nazionale.

3.11 Per quanto concerne i requisiti di **solvibilità aziendale** di cui al precedente paragrafo 3.6, lettera c), l’orientamento dell’Autorità è che il soggetto, al fine dell’inclusione nell’Elenco, non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero non sia sottoposto a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3.12 Si ritiene inoltre che lo stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale (ovvero l’essere sottoposto a una procedura finalizzata alla dichiarazione di esso), non sia compatibile con l’inclusione nell’Elenco Venditori come impresa di nuova ammissione nell’Elenco (cioè che inizia *ex novo* l’attività di vendita). Diversamente, qualora un’impresa di vendita già positivamente inclusa nell’Elenco Venditori si venisse a trovare nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero fosse sottoposta alla relativa procedura di ammissione, si ritiene opportuno, in coerenza con la norma fallimentare, mantenere l’impresa nell’Elenco affinché possa continuare la propria attività, qualora rispetti gli altri requisiti.

⁶ deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com.

3.13 Analogamente a quanto previsto per i requisiti di onorabilità *stricto sensu* di cui al precedente paragrafo 3.6, lettera a), si ritiene che anche tutti i requisiti di solvibilità aziendale di cui sopra debbano essere soddisfatti da parte delle società che svolgono attività di direzione e coordinamento delle imprese di vendita, ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice Civile.

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?

Q3 Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare? Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?

Requisiti di natura finanziaria

3.14 L'Autorità ritiene l'introduzione di requisiti di natura finanziaria debba essere principalmente finalizzata a valutare la capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi e, conseguentemente, di garantire l'esecuzione fisica dei contratti e quindi la fornitura di energia ai clienti finali. Tale aspetto risulta essenziale al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico, minimizzando il rischio di *default* di imprese e la socializzazione dei costi e quindi il fatto che per i clienti finali sia necessaria l'attivazione dei previsti servizi di ultima istanza.

3.15 Al fine di quanto sopra, si ritiene opportuno definire:

a) un indicatore correlato alle voci di bilancio delle imprese, che evidenzii adeguati livelli di capacità finanziaria, in considerazione della specificità dell'attività di vendita di energia elettrica, come anticipato tipicamente non *capital-intensive* e pressoché priva di *asset*;

b) indicatori che permettano di verificare l'effettiva solvibilità delle imprese, valutata rispetto ai pagamenti verso gli attori del sistema elettrico al fine di individuarne l'affidabilità verso il sistema stesso.

3.16 Per quanto riguarda l'indicatore correlato alle voci di bilancio d'esercizio delle imprese (paragrafo 3.15, lettera a)), si intende valutare l'introduzione di **valori minimi del capitale sociale** versato.

3.17 Il livello minimo del capitale sociale potrebbe essere definito correlandolo rispetto ai ricavi o ad altre informazioni proprie dell'operatività dell'impresa (numero di clienti serviti o quantità di energia elettrica erogata, eventualmente differenziata per tipologia di clienti). Peraltro, tale livello minimo dovrebbe essere

ulteriormente differenziato per tenere conto delle diverse specificità organizzative e finanziarie delle aziende⁷.

Q4 *Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.*

Q5 *Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.*

- 3.18 Per quanto riguarda gli indicatori relativi all'effettiva solvibilità delle imprese (paragrafo 3.15, lettera b)), si ritiene che la valutazione della solidità finanziaria dell'impresa di vendita sia da effettuarsi con riferimento alla controparte commerciale, laddove essa sia anche utente del dispacciamento e del trasporto (di seguito: utente), oppure al soggetto di cui si avvale ai fini dell'esecuzione fisica dei contratti di fornitura con i clienti finali⁸.
- 3.19 In generale si evidenzia come, già attualmente, il rischio di inadempimento di obbligazioni e di prestazioni oggetto dei servizi di dispacciamento e trasporto da parte di un utente può generare effetti a catena su altri soggetti, determinando ulteriori insolvenze cui il sistema potrebbe trovarsi dover far fronte, e comportare la risoluzione dei relativi contratti. In questo caso i clienti finali sarebbero trasferiti ai servizi di ultima istanza e la controparte commerciale risulterebbe privata di tali clienti.
- 3.20 La previsione di un apposito requisito circa la solvibilità (diretta o indiretta) nei confronti del sistema elettrico ha, quindi, come principale finalità quella di ridurre il rischio di *default* e di attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali. Peraltro, tale requisito è legato alla capacità dell'impresa di svolgere in modo professionale la propria attività di approvvigionamento: una controparte commerciale caratterizzata da un maggior grado di affidabilità deve infatti gestire questo specifico rapporto contrattuale di approvvigionamento con la necessaria professionalità, sapendo eventualmente agire tempestivamente per scongiurare

⁷ a titolo di esempio, si consideri la specificità delle imprese di vendita facenti parte di gruppi societari (che possono godere di condizioni finanziarie - operative differenti da società indipendenti).

⁸ la controparte commerciale, qualora non operi anche in qualità di utente del trasporto, è tenuta a servirsi di un soggetto terzo ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento in relazione ai punti di prelievo che intende o intenderà fornire. L'identificazione della relazione tra i due soggetti avviene mediante l'aggiornamento dell'RCU e il processo di *switching* eseguiti nell'ambito del SII.

situazioni per cui il contratto di trasporto o il contratto di dispacciamento instaurati possano venire meno. In altre parole, l'affidabilità della controparte commerciale deve essere valutata anche in relazione alle azioni che, preventivamente, può porre in essere per evitare situazioni di criticità verso il sistema che possono metterla a rischio unitamente ai suoi clienti.

- 3.21 Si ritiene pertanto che l'affidabilità dell'impresa di vendita (e quindi il fatto che essa possa essere inclusa o mantenuta nell'Elenco Venditori) sia strettamente correlata al rispetto di opportuni requisiti di solvibilità dell'utente di cui si avvale nei confronti di Terna e dei distributori locali. Per questo motivo, gli indicatori individuati per la controparte commerciale hanno alla base **la performance dell'utente** responsabile dei prelievi dei clienti finali serviti dalla medesima controparte e sono quindi articolati secondo indicatori propri di quest'ultimo.
- 3.22 Per contro, non si ritiene invece di immediata determinazione la costruzione di un indicatore che effettui direttamente la verifica della regolarità dei pagamenti da parte della controparte commerciale nei confronti dell'utente del trasporto e del dispacciamento da cui si approvvigiona, in quanto i rapporti tra essi non sono oggetto di regolazione (a eccezione degli effetti della risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 22 del TIMOE) ma riguardano la ordinaria dinamica contrattuale tra privati.
- 3.23 Nel dettaglio, ai fini della valutazione della *performance* dell'utente responsabile dei prelievi dei clienti serviti dalla controparte commerciale, verranno considerati i risultati delle attività di verifica, già disciplinate, de:
- la puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori, prevista dal Codice di Rete⁹, calcolata dai medesimi distributori,
 - l'indice di onorabilità, rappresentativo del rispetto delle tempistiche di pagamento da parte dell'utente (ovvero della sua puntualità di pagamento) per la trasmissione e il dispacciamento, calcolato da Terna.
- 3.24 Più in particolare, per quanto riguarda la puntualità dei pagamenti, il Codice di Rete prevede¹⁰, all'articolo 3, comma 2, che l'impresa distributrice, al fine di modificare l'importo delle garanzie prestate, verifichi, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell'anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in tale semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente. Il medesimo articolo, al comma 5, prevede altresì che le imprese distributrici alle cui reti siano connessi meno di 100.000 punti di prelievo abbiano la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra al termine di ciascun anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in tale periodo.

⁹ Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel.

¹⁰ fatte salve eventuali modifiche in esito al documento per la consultazione 3 agosto 2017, 597/2017/R/eel.

- 3.25 Per quanto riguarda l'indice di onorabilità, il Regolamento del sistema di garanzie di Terna (A61) prevede¹¹ la verifica mensile del proprio indice di onorabilità con riferimento alle fatture emesse dalla medesima Terna nei confronti dell'utente nell'ultimo semestre, al fine di verificare il ritardo medio del pagamento delle fatture, ponderato rispetto all'ammontare delle fatture oggetto di pagamento in ritardo. Ai fini del presente documento, si ritiene opportuno definire un indicatore che riscontri - con modalità parzialmente analoghe a quelle previste per i requisiti per la Tutela *SIMILE*¹² - se l'indice di onorabilità di Terna, nel semestre, indichi la necessità di integrazione della garanzia prevista dall'articolo 8 del medesimo Regolamento per almeno 3 (tre) volte.
- 3.26 La disponibilità degli esiti delle attività di verifica richiamate nei precedenti due paragrafi permette di poter utilizzare come requisito di natura finanziaria, da ottemperare da parte dell'utente e applicato alla controparte commerciale, l'evidenza de:
- la regolarità dei pagamenti delle fatture (di trasporto), di cui al precedente paragrafo 3.24, e
 - il rispetto dell'indicatore costruito sulla base dell'indice di onorabilità di Terna come al precedente paragrafo 3.25.
- 3.27 Il requisito di solvibilità, con riferimento alla puntualità dei pagamenti di sistema, della controparte commerciale sarà soddisfatto se tutti gli utenti del trasporto di cui essa si avvale per la fornitura dei propri clienti rispettano il requisito di puntualità dei pagamenti nei due semestri precedenti la verifica (ovvero nei due anni precedenti, nel caso di distributori che sfruttano la facoltà della verifica annuale prevista dall'articolo 3, comma 5, del Codice di rete e sopra richiamata).
- 3.28 Per quanto riguarda la corretta gestione delle garanzie da parte dell'utente, necessaria al fine di valutare l'affidabilità della controparte commerciale, la regolazione vigente disciplina già le procedure da intraprendere nei casi di inadempimento (si veda al riguardo quanto riassunto al successivo Box 1). Ciò rende non necessaria l'individuazione di specifici indicatori atti a valutare tale gestione, dal momento che la finalità della regolazione vigente è già quella di evitare con rapidità che tali inadempimenti abbiano ripercussioni sul sistema.

¹¹ in Appendice 1.

¹² per cui si ridefinisce l'indice di onorabilità di Terna valutando le tempistiche di pagamento degli utenti secondo parametri differenti.

Box 1 – adempimento delle garanzie

Imprese distributrici

Il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica definisce, in caso di mancata prestazione delle garanzie da parte dell'utente, la disciplina di tempi per le attività di sollecito e di diffida, per la costituzione o l'integrazione delle garanzie e per l'effettiva risoluzione del contratto di trasporto. Tali tempistiche, definite contemperando anche l'esigenza di dare al venditore un tempo congruo per evitare la risoluzione del contratto di trasporto, sono articolate come segue:

- 28 giorni lavorativi per le operazioni sollecito/diffida in caso di mancato pagamento o in caso di richiesta di rinnovo/adeguamento della garanzia;
- ulteriori 15 giorni lavorativi per l'eventuale reintegro/costituzione della garanzia in caso di escussione;
- ulteriori 17 giorni lavorativi per l'attivazione dei servizi di ultima istanza.

Terna

Il Regolamento del sistema di garanzie di Terna (A61) prevede che siano attuate, decorsi inutilmente 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa richiesta di integrazione, i seguenti provvedimenti:

- l'escussione della garanzia finanziaria;
- la richiesta dell'eventuale sospensione dell'utente dal mercato del giorno prima, e/o dalla piattaforma C.E.T;
- per il contratto di dispacciamento in prelievo, la comunicazione dell'inadempimento al SII ai fini della verifica del rispetto delle condizioni per l'accettazione delle richieste di switching;
- per il contratto di dispacciamento in immissione, la sospensione di eventuali richieste di inserimento di unità di produzione nel relativo contratto di dispacciamento;
- azioni volte alla risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo/immissione.

Q6 *Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?*

Q7 *Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?*

Q8 *Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?*

Adempimenti regolatori

- 3.29 Di seguito vengono evidenziati alcuni adempimenti regolatori che potrebbero essere funzionali a favorire il computo degli indicatori di solvibilità sopra indicati. Si segnala, peraltro, che l'Autorità intende adottare i suddetti interventi anche indipendentemente dall'Elenco, in quanto funzionali a fornire una migliore informazione ai diversi attori del sistema elettrico e a minimizzare i casi di potenziali criticità per il sistema.
- 3.30 In primo luogo, si ritiene necessario aumentare le informazioni per la controparte commerciale circa la corretta esecuzione delle obbligazioni dei pagamenti e degli adempimenti delle garanzie da parte di ciascun utente responsabile dei prelievi dei clienti serviti dalla medesima controparte commerciale, in considerazione del fatto che dalla carenza di ciò può dipendere la risoluzione dei contratti.
- 3.31 Si intende pertanto mettere a disposizione della controparte commerciale indicatori che riguardino:
- i. la **puntualità dei pagamenti di sistema** ovvero nei confronti di Terna e delle imprese distributrici;
 - ii. l'**adempimento** del versamento, ed eventuali adeguamento e integrazione, delle **garanzie** richiesti da Terna, per l'accesso al servizio di dispacciamento, e dal distributore locale, per l'accesso ai servizi di trasporto.
- 3.32 A supporto di quanto sopra, l'Autorità valuta altresì la possibilità di utilizzare tali risultanze al fine di rendere pubblica la lista degli utenti a cui associare il medesimo segnale di solvibilità ad uso di tutte le Controparti commerciali.
- 3.33 In secondo luogo, si intende prevedere che l'attività di verifica degli indicatori che dovrebbe essere implementata ai fini dell'Elenco dei venditori e quella relativa alle comunicazioni che si intendono mettere a disposizione delle controparti commerciali possano essere centralizzate attraverso il SII.
- 3.34 Nel dettaglio si intende prevedere che i risultati delle attività di verifica, condotte da Terna e dalle imprese distributrici, siano puntualmente messi a disposizione del SII, sia per la verifica del requisito di puntualità dei pagamenti di sistema da parte di tutti i distributori che per la verifica dell'indicatore definito sulla base dell'indice di onorabilità di Terna.
- 3.35 Così facendo, la raccolta contestuale delle informazioni relative alla solvibilità di ciascun utente, nei confronti delle corrispondenti imprese distributrici e di Terna, renderebbe possibile evidenziare la posizione di solvibilità degli utenti del trasporto e dispacciamento che conseguentemente, secondo il meccanismo dianzi descritto, va a definire la valutazione della solvibilità della controparte commerciale in ordine ai pagamenti di sistema ingenerati dalla fornitura ai propri clienti.
- 3.36 Si intenderebbe inoltre prevedere che, nell'ambito di successive integrazioni della regolazione, tale informazione sia veicolata alla controparte commerciale

attraverso il SII. Infine, al fine di veicolare alla controparte commerciale anche le informazioni relative alle garanzie, si ritiene opportuno che le imprese distributrici e Terna siano tenute a segnalare al SII l'inadempienza del versamento, da parte dell'utente interessato e ad uso delle controparti commerciali associate, de:

- le garanzie prestate nei confronti delle imprese distributrici, contestualmente all'eventuale invio del sollecito per inadempimento connesso alle garanzie di cui al paragrafo 5.11 del Codice di rete;
- le garanzie prestate nei confronti di Terna, contestualmente alle eventuali azioni conseguenti alla mancata integrazione delle garanzie di cui al paragrafo 10 del Regolamento del sistema di garanzie.

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Requisiti tecnici

- 3.37 L'Autorità ritiene che i requisiti tecnici debbano essere finalizzati a valutare la capacità delle imprese di svolgere la propria attività commerciale, ovvero la capacità delle imprese di gestire in modo corretto e adeguato l'insieme dei processi di gestione della relazione con i propri clienti, ivi compresi i reclami e le contestazioni.
- 3.38 Dal punto di vista formale, si ritiene opportuno, in analogia con quanto previsto nel settore del gas dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011, che tutte le imprese forniscano copia del certificato camerale, se avente sede in Italia, e, nel caso di imprese avente sede all'estero, dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata al fine di verificare che le **attività dell'impresa** comprendano quelle di vendita dell'energia elettrica.
- 3.39 Da un punto di vista più sostanziale, le finalità di cui sopra presupporrebbero l'identificazione *ex ante* di indicatori che misurino una "dotazione" di risorse strumentali e organizzative che l'impresa sia in grado di esprimere al fine di garantire l'operatività a livelli idonei. Si ritiene tuttavia, anche a fronte di esperienze internazionali¹³, che ciò possa comportare problematiche da vari punti di vista. In particolare si riscontra una riconosciuta difficoltà a individuare indicatori che possano tenere conto adeguatamente delle specificità aziendali, in termini di efficienza o gestione peculiare della singola impresa di vendita o del

¹³ "CEER Benchmarking report on removing barriers to entry for energy suppliers in EU retail energy markets".

modello di *business* prescelto, oppure essere aggiornati tempestivamente in funzione delle eventuali modifiche rilevanti del numero di clienti, della tipologia di clienti serviti e del territorio in cui essi sono collocati o della quantità di energia elettrica venduta o essere in grado di tenere conto della tempestiva intercettazione delle possibilità tecnologiche progressivamente disponibili. Ciò fa correre il rischio di scegliere criteri poco indicativi o addirittura fuorvianti delle effettive o potenziali condizioni di operatività delle imprese o ostativi all'innovazione.

- 3.40 In futuro è possibile prevedere altresì specifiche verifiche, condotte dal regolatore, della competenza in materia normativa e regolatoria delle figure di responsabilità funzionale delle imprese candidate all'Elenco. Un tale requisito, per altro in linea con le più avanzate *best practices* in materia di procedure di autorizzazione¹⁴, riveste, allo stato attuale, un grado di complessità gestionale e di onerosità da valutare attentamente anche in considerazione della necessaria verifica continuativa.
- 3.41 Pertanto, con riguardo all'operatività delle imprese, si ritiene, invece, maggiormente opportuno, ai fini dell'individuazione dei requisiti tecnici, costruire indicatori relativi alla capacità delle imprese di assicurare il rispetto della regolazione vigente e precisamente della regolazione a tutela dei clienti finali serviti.
- 3.42 In particolare, si ritiene che le attività che rivestono particolare rilevanza per la capacità di gestione del cliente finale, e quindi la qualità del rapporto con questi, rappresentino il maggiore interesse per la valutazione dell'affidabilità. Alla luce di ciò nell'ampio ambito delle sub-attività di commercializzazione tipiche di un'impresa di vendita rilevano pertanto le seguenti aree tematiche:
- condotta commerciale e gestione contrattuale;
 - qualità commerciale;
 - fatturazione;
 - morosità.
- 3.43 Tenendo conto di quanto sopra, si ritiene che i requisiti tecnici debbano essere definiti considerando valori di riferimento degli indicatori di *performance*, rispetto a cui valutare e confrontare lo scostamento degli specifici indicatori di ciascun impresa. A tal fine, si ritiene necessario lo svolgimento di analisi puntuali, effettuate mediante approfondimenti sulla base dei risultati dei monitoraggi già condotti dall'Autorità. Per questo motivo, oltre che al fine di minimizzare la necessità di oneri addizionali in capo agli operatori, si ritiene opportuno, anche per i requisiti di natura tecnica e per quanto possibile, fare riferimento a dati già oggetto di tracciatura, raccolta e monitoraggio.

¹⁴https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/licensing_and_fintech.en.html

3.44 Per quanto riguarda gli aspetti propri della **condotta commerciale** (con particolare riferimento alla fase precontrattuale), la medesima legge concorrenza ha previsto che l’Autorità disponga la realizzazione e la gestione di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail*, ai fini della loro confrontabilità, trasmesse dai venditori, con riferimento, oltre che al settore del gas, ai clienti domestici del settore dell’energia elettrica e alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione.

Si ritiene opportuno che l’adempimento, da parte delle imprese, della puntuale e aggiornata trasmissione delle offerte vigenti costituisca condizione necessaria al fine della permanenza nell’Elenco, compatibilmente con l’effettiva messa in servizio del portale informatico, il cui provvedimento di costituzione si incardina nel medesimo avvio di procedimento di cui alla deliberazione 610/2017/R/com del presente documento.

3.45 Per quanto riguarda gli aspetti propri della **qualità commerciale**, è possibile definire un indicatore di *customer satisfaction* che tenga conto dei reclami da parte dei clienti finali. A tal fine si ritiene necessario valutare, per ciascuna impresa:

- l’indicatore di reclusività, definito come il rapporto tra il numero complessivo di reclami (comprendendo ai fini del presente documento anche le richieste scritte di informazioni) presentati al venditore, per ogni tipologia di cliente finale servito (domestici, altri usi BT, altri usi MT), e il numero dei clienti serviti dal medesimo;
- lo scostamento in valore assoluto dell’indicatore del numero di indennizzi erogati per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità previsti dal TIQV¹⁵ rispetto a un valore di riferimento, determinato sulla base delle esistenti raccolte-dati condotte dall’Autorità.

3.46 Per quanto riguarda gli aspetti propri della **fatturazione**, il TIF¹⁶ prevede - a far data dal 1° gennaio 2017 - specifici obblighi relativi alle attività di monitoraggio della fatturazione di periodo e di chiusura, con specifico riferimento al monitoraggio dei ritardi nell’emissione di tali fatture, e ai relativi indennizzi automatici riconosciuti in caso di mancato rispetto dei termini previsti. Anche con riferimento a tale sub-attività si ritiene necessario valutare, per ciascuna impresa:

- gli indicatori relativi al ritardo dell’emissione delle fatture di periodo e di chiusura;
- lo scostamento in valore assoluto dell’indice del numero di indennizzi erogati per il ritardo nell’emissione delle fatture di periodo e di chiusura rispetto a un

¹⁵ Allegato A della deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com.

¹⁶ articolo 20, comma 4, dell’Allegato A, deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com.

valore di riferimento, determinato sulla base delle esistenti raccolte dati condotte dall'Autorità;

- il rispetto dello *Standard generale per la quantificazione dei consumi stimati*¹⁷.

Tali indicatori sono stati individuati in considerazione del fatto che la responsabilità della raccolta, validazione e trasmissione del dato di misura, attività fortemente incidente sulla fatturazione, è però di competenza dell'impresa distributrice, cui la regolazione pone in capo specifici obblighi nel merito.

- 3.47 Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **morosità**, si ritiene opportuno valutare per ciascuna impresa le informazioni relative alla gestione delle morosità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina prevista, raccolte dalle controparti commerciali ai sensi dell'articolo 17 del TIMOE¹⁸. In particolare, si intende definire lo scostamento dell'indice del numero di indennizzi erogati per il mancato rispetto delle modalità di costituzione in mora e delle tempistiche di gestione della morosità rispetto un valore di riferimento, determinato sulla base delle raccolte dati condotte dall'Autorità.
- 3.48 Per quanto riguarda le base di dati da utilizzarsi ai fini della verifica degli indicatori sopra previsti (nei casi per cui la regolazione ne preveda già la raccolta), si ritiene che le verifiche degli indicatori tecnici, ai fini dell'Elenco, abbiano prima decorrenza a partire dai dati di competenza dell'anno 2018. L'Autorità si riserva di pubblicare i primi indicatori di riferimento costruiti a partire dai dati di competenza dell'anno 2017, al fine di costituire un primo *benchmark*. Si ritiene altresì che i dati utilizzati allo scopo siano riferiti ai soli clienti del mercato libero.

- Q11** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro sub-attività indicate inerenti la commercializzazione?*
- Q12** *Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?*
- Q13** *Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?*

Adempimenti regolatori

- 3.49 La definizione di specifici indicatori tecnici comporterà la necessità di integrare la regolazione al fine di estendere gli attuali obblighi in tema di monitoraggio. Nel dettaglio risulta necessario:

¹⁷ articolo 10, dell'Allegato A, deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com.

¹⁸ Allegato A della deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com.

- a) estendere il monitoraggio della fatturazione di periodo e di chiusura a tutte le imprese di vendita che servono clienti in bassa tensione previsto dal TIF a tutti i venditori¹⁹;
- b) definire che le informazioni sulla gestione della morosità e sui relativi indennizzi siano oggetto di monitoraggio periodico da parte dell'Autorità, al pari di quanto previsto dal TIF e dal TIQV.

4. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALL'ELENCO

Elementi generali

4.1 Ai fini dell'identificazione delle procedura per l'ammissione e la permanenza all'Elenco risulta in primo luogo necessario considerare come i requisiti sopra richiamati possano, a parere dell'Autorità, essere distinti in due separate categorie:

- a) requisiti imprescindibili per l'ammissione nell'Elenco, in quanto esprimono caratteristiche inderogabili al fine di garantire l'affidabilità delle controparti commerciali richiesta dalla legge;
- b) requisiti c.d. *alert*, legati alla verifica del raggiungimento di *performances* relative all'effettuazione di specifiche attività; in tali casi il mancato raggiungimento delle *performances* comporta le necessità di effettuare specifici approfondimenti circa l'effettiva operatività dell'impresa.

4.2 Costituiscono requisiti imprescindibili:

- i requisiti di onorabilità (onorabilità *scripto sensu*; forma societaria; solvibilità aziendale);
- i requisiti di natura finanziaria, per quanto riguarda l'indicatore relativo al capitale sociale;
- il requisito tecnico correlato alla definizione dell'attività di impresa.

Gli altri requisiti previsti sono invece tutti classificabili come requisiti *alert*. Tali requisiti *alert* sono quindi quelli di natura finanziaria che corrispondono agli indicatori correlati alla solvibilità dell'impresa e gli altri requisiti tecnici (utilizzo del portale, indicatori circa il trattamento dei reclami, la fatturazione e la gestione della morosità).

4.3 In linea generale, quindi, i requisiti imprescindibili costituiscono condizioni necessarie per l'ammissione e la permanenza nell'Elenco Venditori; i requisiti *alert* costituiscono invece condizioni esclusivamente specifiche per la permanenza nell'Elenco.

¹⁹ attualmente tale obbligo è limitato ai soggetti obbligati per il monitoraggio *retail* ovvero che servono almeno 50.000 clienti finali (cumulativamente tra fornitura di energia elettrica in bassa tensione e gas).

4.4 In Tabella 2, gli indicatori propri di ciascun requisito vengono suddivisi tra imprescindibili e *alert*.

	<i>Indicatori imprescindibili</i>	<i>Indicatori alert</i>
Requisiti di onorabilità	onorabilità <i>stricto sensu</i>	-
	adeguatezza forme societarie (*)	
	solvibilità aziendale (*)	
Requisiti finanziari	valori minimi del capitale sociale	puntualità dei pagamenti
Requisiti tecnici	definizione dell'attività di impresa	condotta commerciale
		qualità commerciale
		fatturazione
		morosità

(*) per tale indicatore è prevista una deroga nei casi di società già operanti alla data di istituzione dell'Elenco secondo le tempistiche previste dalla legge concorrenza.

Tabella 2 – Tipologia di indicatori suddivisi per requisito

4.5 Infine, con riferimento alla procedura di ammissione all'Elenco, l'Autorità ritiene che le modalità operative con cui le controparti commerciali presentano la domanda di ammissione possano ricalcare, almeno parzialmente, quelle previste nel settore del gas naturale²⁰, ferme restando le specificità per il settore elettrico. In particolare, si intende prevedere che le domande di ammissione all'Elenco per il settore elettrico siano presentate direttamente al Ministero dello sviluppo economico, responsabile di tutti i procedimenti in parola, prevedendo un adeguato periodo di tempo entro cui gli uffici del Ministero dello sviluppo economico

²⁰ si veda il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 e in particolare l'articolo 2, che prevede che le domande siano presentate almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività di vendita e che le imprese di vendita siano inserite nell'Elenco per il settore del gas naturale salvo il motivato diniego entro lo stesso periodo. Le domande che le imprese del settore del gas devono presentare, prima di iniziare l'operatività, devono mostrare, tra l'altro, la disponibilità di un adeguato servizio di modulazione e un contratto di acquisto di gas naturale, condizioni necessarie per l'operatività stessa.

possano comunicare eventuali dinieghi o richieste di integrazioni o chiarimenti, eventualmente prevedendo la sospensione dei termini.

Q14 *Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.*

Primo popolamento dell'Elenco Venditori

- 4.6 I requisiti che saranno individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico avranno valore anche per le imprese che già attualmente operano sul mercato (e che, in particolare, sono allo scopo accreditate nel SII). In generale, l'Autorità ritiene necessario che l'istituzione dell'Elenco non debba costituire motivo di interruzione improvvisa dell'operatività dei soggetti già operanti sul mercato che eventualmente non dovessero inizialmente rispettare i requisiti, anche quelli imprescindibili. Per questo motivo, l'orientamento dell'Autorità è di prevedere un periodo di tempo iniziale durante il quale tutte le imprese che svolgono l'attività di vendita di energia elettrica alla data di istituzione dell'Elenco fissata dalla legge concorrenza possano transitoriamente continuare nel loro esercizio, indipendentemente dai requisiti, al fine di garantire la continuità operativa e di non interrompere il rapporto di fornitura con i clienti finali secondo modalità e tempistiche di seguito definite.
- 4.7 Nel dettaglio, si dovrebbe prevedere che le imprese accreditate nel SII siano inserite d'ufficio nella prima versione dell'Elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per effetto di un'autorizzazione provvisoria e transitoria all'attività e che tale condizione transitoria sia evidenziata nel medesimo Elenco pubblicato nel sito *internet* dello stesso Ministero.
- 4.8 Nel periodo in cui viene mantenuta l'operatività per effetto dell'autorizzazione provvisoria, le imprese sono tenute a presentare istanza di permanenza nell'Elenco mediante comunicazione agli uffici del Ministero dello sviluppo economico, dando evidenza del soddisfacimento dei requisiti imprescindibili previsti, al fine di confermare l'inclusione e poter continuare le proprie attività di vendita. In sede di prima attuazione, si ritiene che entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione provvisoria, coincidente con la data di entrata in vigore del decreto Elenco Venditori Elettricità, debbano essere rispettati tutti i requisiti imprescindibili. È utile evidenziare, inoltre, come relativamente al requisito di onorabilità riferito alla forma societaria, l'Autorità intende comunque prevedere specifiche deroghe per imprese di vendita costituite da società di persone già operanti alla data di istituzione dell'Elenco secondo le tempistiche previste dalla legge concorrenza. In particolare, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti imprescindibili previsti, si

ritiene che possano essere incluse nell'Elenco Venditori anche imprese costituite nella forma di società di persone, ma che tale tipologia non possa essere adottata per imprese di nuova costituzione o società già presenti in Elenco come società di capitali.

- 4.9 Si prevede che, entro il termine di tre mesi sopra riportato, le imprese dovranno presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di ammissione all'Elenco per il settore elettrico di cui al precedente paragrafo 4.5 e gli uffici del Ministero abbiano a disposizione quattro mesi per le necessarie verifiche. Passato questo termine, la verifica del soddisfacimento dei requisiti indicati (ovvero la mancanza della comunicazione del diniego) darà diritto alla piena inclusione nell'Elenco e alla cessazione della condizione transitoria. Nel caso invece l'impresa non presenti domanda, se ne prevede l'esclusione dall'Elenco alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria.
- 4.10 Il rispetto dei requisiti *alert* sarà invece oggetto delle verifiche ai fini della permanenza nell'Elenco stesso, con le modalità descritte nel Capitolo successivo.

Q15 *Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?*

Q16 *Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?*

Q17 *Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?*

Nuove imprese: procedura di ammissione a regime

- 4.11 Nei confronti delle imprese che intendano iniziare *ex novo* l'attività di vendita dell'energia elettrica l'orientamento dell'Autorità è quello di subordinare la possibilità dell'operatività (che inizia alla data nella quale viene sottoscritto il primo contratto di fornitura con il cliente) al rispetto dei requisiti imprescindibili.
- 4.12 In particolare, tali requisiti da verificarsi sin dal momento della domanda di ammissione all'Elenco - che, quindi, non potrà essere rilasciata nel caso di loro assenza - sono:
- i. i requisiti di onorabilità ovvero quelli:
- o di onorabilità *stricto sensu*, estesi alle società che svolgono attività di direzione e coordinamento;
 - o correlati alla situazione societaria, escludendo la possibilità che possano essere inclusi nell'Elenco società di persone di nuova costituzione o assimilate;

- di solvibilità aziendale, escludendo la possibilità che una società che intende iniziare *ex novo* l'attività possa trovarsi in stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale (ovvero essere sottoposta a una procedura per la dichiarazione di esso). Tale requisito è esteso anche alle società che svolgono attività di direzione e coordinamento;
 - ii. il requisito di natura finanziaria relativo al capitale sociale;
 - iii. il requisito tecnico correlato alla definizione dell'attività di impresa.
- 4.13 Per quanto riguarda, infine, il rispetto dei restanti requisiti *alert*, si ritiene di prevedere le medesime modalità dei casi di imprese già operanti e quindi che saranno oggetto delle sole verifiche ai fini della permanenza nell'Elenco stesso, con le modalità riportate nel capitolo successivo.
- 4.14 Si ritiene, inoltre, che il caso di imprese che siano escluse dall'Elenco (oppure per le quali non sia stata confermata l'autorizzazione provvisoria) e che intendano richiedere nuovamente l'ammissione sia del tutto assimilabile ai casi di imprese che iniziano *ex novo* l'attività.

Q18 *Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?*

5. PROCEDURE PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO

Elementi generali: definizione delle "classi di affidabilità"

- 5.1 La legge concorrenza prevede l'aggiornamento mensile dell'Elenco, da pubblicarsi nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. A parere dell'Autorità tale aggiornamento riguarda, oltre alla possibilità di includere ulteriori imprese secondo le procedure di ammissione evidenziate nel Capitolo 4, anche l'eventuale esclusione di alcuni operatori derivante dal venire meno dei requisiti previsti nel Capitolo 3.
- 5.2 La procedura per la permanenza nell'Elenco comporta quindi la verifica periodica di tutti i requisiti. Si intende altresì prevedere che il mancato rispetto di uno o più tra requisiti non comporti esclusione immediata dall'Elenco, ma che l'impresa possa continuare l'attività per un periodo di tempo determinato - che può differire da requisito a requisito - nel corso del quale essa possa adoperarsi per tornare a soddisfare tali requisiti, stimolando la crescita delle proprie *performance* e il miglioramento della propria affidabilità. Si prevede inoltre che, in linea di principio e con particolare riferimento ai requisiti *alert*, qualora permanga l'inadempienza, debba essere dato avvio a un'analisi approfondita da parte degli

uffici del Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare più compiutamente l'affidabilità dell'impresa e l'effettivo rischio per il sistema e per i clienti finali.

5.3 Ai fini della permanenza nell'Elenco, la procedura comporta quindi un'attività continuativa di monitoraggio e l'attribuzione per ciascuna impresa dell'Elenco a una "classe di affidabilità". Nel dettaglio, le "classi di affidabilità" all'abilitazione alla vendita sono:

- a) la "classe di corretta e piena attività", in corrispondenza della quale tutti i requisiti risultano soddisfatti, secondo quanto previsto dagli indicatori (semaforo verde);
- b) la "classe di attenzione", che si attiva a seguito del mancato rispetto di almeno uno degli indicatori nel periodo di osservazione da essi previsto (semaforo giallo);
- c) la "classe di osservazione", che si raggiunge dopo un ulteriore periodo di osservazione (di durata variabile), qualora l'impresa non sia in grado di recuperare (o di ottenere) il rispetto degli indicatori non rispettati nel periodo precedente (semaforo rosso). Qualora l'impresa si trovi nella "classe di osservazione" si prevede altresì che, in alcuni casi, venga avviata un'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico²¹;
- d) la "classe di inaffidabilità", che può essere raggiunta alla conclusione dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico, che prevede l'esclusione dell'impresa dall'Elenco (semaforo nero).

Si ritiene, infine, opportuno che l'inclusione in ciascuna classe sia tempestivamente indicata sia nell'Elenco Venditori pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico che nella *home page* del sito *internet* dell'impresa.

5.4 La differenziazione dei tempi di permanenza nelle classi di affidabilità di minor livello della affidabilità "piena" consente, quindi, tra l'altro, di circoscrivere le esclusioni dall'operatività ai soli operatori per cui sia acclarata l'impossibilità di assicurare tale affidabilità, minimizzando gli aspetti negativi per il sistema e la necessità di attivazione dei servizi di ultima istanza a tutela dei clienti che perdono il proprio fornitore.

5.5 L'esclusione dall'Elenco comporta che:

- l'impresa non sia più titolata, a tutti gli effetti, a operare come venditore di energia elettrica e a sottoscrivere nuovi contratti, con effetto dalla data di esclusione, comunicata da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico, al fine di perseguire l'obiettivo della maggiore affidabilità del sistema;

²¹ Nel caso dalla suddetta analisi si evidenziasse la fine delle criticità, si avrebbe il rientro nella normale attività ("classe di corretta e piena attività" – semaforo verde).

- la risoluzione dei contratti da essa già sottoscritti e che i clienti controparti di tali contratti possano selezionare un nuovo fornitore tra quelli abilitati; nel frattempo nei loro confronti sono attivati i servizi di ultima istanza.

Q19 *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?*

Descrizione della procedura

- 5.6 La procedura di verifica del rispetto dei requisiti (e dei corrispondenti indicatori) deve dare evidenza con sufficiente tempestività delle inadempienze, minimizzando al contempo gli oneri amministrativi in capo alle imprese e agli organi deputati al controllo. Si ritiene, allo scopo, necessario che ciascuna impresa iscritta all'Elenco debba comunicare al Ministero dello sviluppo economico, mediante autodichiarazione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
- almeno una volta all'anno, il permanere del rispetto dei requisiti imprescindibili;
 - entro 1 mese dal verificarsi, la perdita del soddisfacimento di uno dei requisiti imprescindibili.
- 5.7 Per quanto riguarda gli indicatori scelti per i requisiti tecnici *alert*, come anticipato, si ritiene necessario prevederne l'aggiornamento annuale- Dalle risultanze dipenderà altresì la valutazione per la permanenza e l'attribuzione della classe nell'Elenco dell'operatore.
- 5.8 Nel dettaglio dei singoli requisiti si intende prevedere che:
- a) per quanto riguarda gli indicatori afferenti ai requisiti di **onorabilità**, il mancato rispetto de:
 - l'onorabilità *stricto sensu* determina il permanere nella “classe di attenzione” - semaforo giallo per tre mesi, a cui segue - nel caso non sia ristabilito il rispetto dell'indicatore - il raggiungimento della “classe di osservazione” - semaforo rosso e la necessità dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico²²;

²² in questo caso è opportuno prevedere un periodo di tempo, seppur limitato, prima dell'avvio dell'analisi da parte del Ministero entro cui l'impresa possa ristabilire il rispetto dell'indicatore, seppure sia imprescindibile, in considerazione della specifica natura di esso e delle motivazioni, tipicamente esogene all'impresa, della sua perdita.

- l'adeguatezza delle forme societarie determina il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso e l'immediata necessità dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico;
 - l'adeguata solvibilità aziendale determina il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso e l'immediata necessità dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico.
- b) per quanto riguarda gli indicatori afferenti ai requisiti di **natura finanziaria**, il mancato rispetto de:
- il valore minimo del capitale sociale determina il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso e l'immediata necessità dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico;
 - almeno uno tra gli indicatori di solvibilità effettiva, relativi alla puntualità dei pagamenti nei confronti di Terna e delle imprese distributrici determina il raggiungimento della "classe di attenzione" - semaforo giallo per un periodo di durata pari a un semestre. Alla fine di tale ulteriore periodo, il perdurante mancato rispetto degli indicatori comporta il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso, con le modalità sopra descritte di cui al punto 5.3 lettera c);
- c) per quanto riguarda i requisiti **tecnici**, il mancato rispetto de:
- almeno uno tra gli indicatori relativi alla definizione dell'attività di impresa o alla condotta commerciale determina il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso e l'immediata necessità dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico;
 - almeno uno tra gli indicatori relativi alla qualità commerciale, alla fatturazione e alla morosità determina il raggiungimento della "classe di attenzione" - semaforo giallo per una durata differenziata per indicatore. Il perdurante mancato rispetto degli indicatori comporta il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso.
- 5.9 In Tabella 3 sono riassunte le tempistiche, per ogni requisito e quindi per ciascun indicatore, la durata dei periodi di valutazione e di permanenza nella "classe di attenzione" - semaforo giallo.

<i>Indicatori Capitolo 3</i>		<i>periodo di valutazione dell'indicatore</i>	<i>periodo di permanenza nella classe di attenzione</i>
Requisiti di onorabilità	onorabilità <i>stricto sensu</i>	continuo	3 mesi
	adeguatezza forme societarie	continuo	non previsto
	solvibilità aziendale	continuo	non previsto
Requisiti finanziari	valori minimi del capitale sociale	continuo	non previsto
	puntualità dei pagamenti	2 semestri / 2 anni	1 semestre / 1 anno
Requisiti tecnici	definizione dell'attività di impresa	continuo	non previsto
	condotta commerciale	continuo	non previsto
	qualità commerciale	1 anno	1 anno
	fatturazione	1 semestre	1 semestre
	morosità	da definire	da definire

Tabella 3 – Tempistiche di valutazione e permanenza nella classe di attenzione di ogni indicatore

5.10 La procedura sopradescritta prevede che i requisiti abbiano il medesimo peso mentre le modalità di verifica e di trattamento variano da indicatore a indicatore. È possibile il successivo sviluppo, a medio termine, della differenziazione di tali pesi al fine di istituire uno schema a punti con l'utilizzo di una cifra di merito incrementale e decrementale, in base al valore della quale avvengano i passaggi tra le classi di affidabilità. Tale modello potrebbe meglio intercettare i casi in cui le imprese non soddisfano più requisiti contemporaneamente o, al contrario, dimostrano di ottenere particolari miglioramenti per specifici indicatori.

Ulteriori casi specifici per classificazione imprese nelle classi di affidabilità

5.11 L'Autorità intende definire specifiche ulteriori procedure speciali, non legate al monitoraggio puntuale dei requisiti di cui al Capitolo 3, per la quale l'impresa verrebbe classificata nelle classi di rischio che evidenziano una minore affidabilità. Tali procedure riguardano i casi:

- a) di inadempimento dell'impresa nelle comunicazioni previste ai fini del monitoraggio dei requisiti per la permanenza nell'elenco;
 - b) di inadempimento dell'impresa connesso al versamento delle garanzie relative a singole imprese di distribuzione o a Terna;
 - c) in cui l'impresa è oggetto di sanzioni.
- 5.12 Relativamente alle situazioni di inadempimento rispetto agli obblighi di comunicazioni periodiche da parte dell'impresa, ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione annuale del rispetto dei requisiti, determina il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso e, quindi, che l'impresa sia oggetto dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico, eventualmente prevedendo - nei casi più gravi - misure cautelari preventive.
- 5.13 Sempre in tema di obblighi di comunicazione da parte delle imprese, per quanto riguarda il primo popolamento, si ritiene come la mancanza di presentazione dell'istanza di permanenza mediante comunicazione agli uffici del Ministero dello sviluppo economico da parte delle imprese accreditate come controparti commerciali nel SII alla data di istituzione dell'Elenco secondo le tempistiche previste della legge concorrenza (e come tali che abbiano usufruito dell'autorizzazione provvisoria all'attività) comporti direttamente il raggiungimento della "classe di inaffidabilità" - semaforo nero - e l'esclusione dall'Elenco.
- 5.14 Per quanto riguarda invece i casi di eventuali inadempimenti connessi con le garanzie relative a singole imprese di distribuzione o a Terna, si ritiene che tali situazioni possano determinare il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso e l'immediato avvio dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico, di durata da definire caso per caso.
- 5.15 Si ritiene infine opportuno prevedere specifiche modalità di analisi nel caso l'impresa sia oggetto di sanzioni da parte dell'Autorità (o di altri organismi con analoghi poteri sanzionatori) per violazioni di particolare gravità²³ oppure (anche in assenza di provvedimenti sanzionatori) si sia resa responsabile di gravi disservizi per i clienti finali o emerga una condotta che presenta un alto grado di scostamento rispetto agli indicatori previsti²⁴, di condotte che possano mettere in pericolo il sistema o pregiudizievoli per il corretto e l'efficiente andamento del mercato. Appartiene a queste fattispecie anche il trasferimento massivo (percentualmente rilevante) di punti di prelievo tra società.

In particolare, si ritiene che, anche in questi casi, si determini il raggiungimento della "classe di osservazione" - semaforo rosso - e, quindi, l'impresa sia oggetto dell'analisi approfondita da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo

²³ ad esempio, il mancato versamento del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato incassato.

²⁴ tenendo conto dei dati raccolti nell'ambito dei monitoraggi periodici.

economico, eventualmente prevedendo - nei casi più gravi - misure cautelari preventive.

Q20 *Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?*

Q21 *Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?*

Q22 *Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?*